

PROTOCOLLO
PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
PER MESSA ALLA PROVA

Le parti firmatarie:

il Tribunale di Pisa, nella persona del Presidente Vicario del Tribunale Dott. Nicola Antonio Dinisi

la Procura della Repubblica di Pisa nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa Dott. Alessandro Crini

il Presidente della Sezione Penale del Tribunale Dott.ssa Beatrice Dani

il Coordinatore dell'Ufficio GIP GUP del Tribunale Dott. Pietro Murano

l'Ufficio Distrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Pisa (di seguito denominato UDEPE), nella persona della Dirigente Dott.ssa Rossella Giazzi

l'Ordine degli Avvocati di Pisa nella persona del Presidente Avv. Alberto Marchesi

la Camera Penale di Pisa, nella persona della Presidente Avv. Laura Antonelli

riunite in data 16 aprile 2019 nei locali del Tribunale di Pisa, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle linee guida per l'applicazione della disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;
- promuovere la giustizia di comunità, tramite la valorizzazione dell'istituto in oggetto con gli altri istituti giuridici già previsti dalla legge in tale area, anche mediante un coordinamento tra Tribunale e UDEPE finalizzato a facilitare l'instaurazione di rapporti di convenzione tra gli stessi, ciascuno per gli aspetti di competenza, e gli enti territoriali pubblici e privati interessati.

Ciò premesso,

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) Presentazione dell'istanza all'UDEPE per il programma di trattamento

L'imputato/indagato personalmente o il difensore munito di procura speciale formula all'UDEPE territorialmente competente (quello del domicilio dell'imputato/indagato) la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento.

L'istanza diretta all'UDEPE (se redatta e proveniente dallo studio del difensore deve contenere l'indicazione di tutti i recapiti nonché dell'indirizzo PEC) contiene:

1. Riferimenti anagrafici dell'indagato/imputato;
2. Riferimenti abitativi (residenza/domicilio, telefonici e, laddove possibile, telematici (e-mail) dell'indagato/imputato;
3. L'indicazione dell'Autorità giudiziaria procedente, del numero del procedimento e della data di fissazione dell'udienza, allegando altresì il decreto di citazione a giudizio, decreto penale, decreto di giudizio immediato, avviso fissazione dell'udienza preliminare.

4. Copia dell'atto di nomina contenente la procura speciale e l'espressa dichiarazione dell'indagato/imputato attestante la disponibilità all'accesso all'istituto;
Al fine di semplificare l'iter che conduce alla redazione del programma è consigliabile aggiungere:

- a) Ogni informazione utile riguardo l'attività lavorativa, gli impegni di studio o di altra natura;
- b) Eventuale indicazione della struttura nella quale l'interessato intenda svolgere il lavoro di pubblica utilità, laddove fosse già stata individuata; in ogni caso l'individuazione dell'Ente sarà effettuata solo al momento della predisposizione del programma d'intesa con l'UDEPE
- c) Documentazione attestante l'avvenuto totale o parziale risarcimento o riparazione del danno oppure una proposta per la definizione dello stesso mediante indicazione di attività eventualmente alternativa al risarcimento diretto - specificando i tempi e le modalità operative proposte a quel fine - auspicabilmente già concordate con beneficiari individuati;
- d) Eventuale adesione ad un programma di mediazione penale;
- e) nel caso in cui l'imputato/indagato sia già seguito dal Servizio Sanitario specialistico (Ser.T, UFSMIA, C.I.M.) documentazione attestante la presa in carico e il programma terapeutico in corso;

L'istanza e gli eventuali allegati potranno essere trasmessi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente tramite deposito cartaceo presso la sede dell'UDEPE sita

in via Giovanni D'Achiardi nr. 43 – 56127 Pisa - o a mezzo PEC all'indirizzo **UDEPE.pisa@giustiziacert.it;**

Al ricevimento dell'istanza, l'UDEPE rilascia (anche mediante trasmissione fax o PEC), attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente; in caso di invio a mezzo PEC, la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito presso l'Ufficio, è previsto il rilascio a cura dell'UDEPE di una ricevuta attestante il deposito .

Ricevuta la richiesta l'Ufficio UDEPE darà incarico ad un funzionario di servizio sociale di "prendere in carico" la singola posizione, mediante la presa di contatti diretti con l'imputato/indagato oppure con i di lui difensore e, se del caso, chiederà le necessarie ulteriori informazioni.

Nel caso, in cui, l'imputato decidesse – prima dell'udienza (o con l'opposizione al decreto penale di condanna) ma dopo aver inoltrato l'istanza per l'elaborazione del programma all'UDEPE. – di rinunciare alla messa alla prova il difensore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio UDEPE a mezzo PEC, così da consentire l'archiviazione del relativo fascicolo.

Il difensore dovrà, inoltre, comunicare all'Ufficio UDEPE i successivi rinvii dell'udienza e gli adempimenti disposti dal Giudice alla prima udienza.

2) Richiesta di sospensione con messa alla prova e valutazione dell'ammissibilità dell'istanza da parte del giudice procedente.

L'imputato o il difensore munito di procura speciale formula davanti al giudice procedente la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova depositando copia della domanda del programma di trattamento già inviata all'UDEPE. (via mail, PEC, fax o depositata personalmente) unitamente al provvedimento di "presa in carico" inviato dall'UDEPE.

Il giudice effettua una verifica preliminare sull'ammissibilità della richiesta, accertando:

- A) che non ricorra alcuna delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p.;
- B) che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con sola pena edittale pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria ovvero per i delitti di cui all'art 550 comma 2 c.p.p.);
- C) che l'imputato abbia espresso il proprio consenso a prestare le condotte risarcitorie in forma specifica ovvero attraverso le altre modalità riparatorie indicate nell'istanza di ammissione;

- D) che vi sia la dichiarazione dell'imputato attestante di non avere usufruito in precedenza della messa alla prova, di non avere formulato richiesta in altri procedimenti/processi ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova indicando in tal caso Autorità giudiziaria procedente, numero RGNR ;
- E) che non ricorra uno dei casi ostativi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.;
- F) l'ammissibilità della richiesta anche con riferimento alla rimessione in termini quando il processo abbia già superato, prima dell'entrata in vigore della norma, le fasi indicate dal comma 2 dell'art. 464 bis. c.p.p. e, nel caso, il giudice valuterà l'ammissibilità della richiesta anche previa riquilificazione del fatto rispetto all'imputazione formulata.

A questa udienza il giudice potrà in alternativa:

- pronunciare sentenza ex art 129 c.p.;
- respingere la richiesta;
- disporre gli accertamenti preliminari di cui all'art 464 bis co. 5 c.p.p.;
- dichiarare con ordinanza la preliminare ammissibilità della richiesta;

Nel caso di dichiarazione di ammissibilità, il Giudice rinvierà il processo ad una udienza fissata a distanza di almeno 4 mesi per consentire all'UDEPE. la specifica predisposizione del programma, indicando fin da adesso eventuali previsioni necessarie a fini riparativi o di ristoro del danno.

Il verbale di udienza contenente il provvedimento del Giudice sull'ammissibilità della richiesta e l'indicazione della data dell'udienza di rinvio, dovrà essere inviato all'UDEPE. (a mezzo fax/PEC), a cura della cancelleria del giudice procedente, allegando l'esito degli eventuali accertamenti disposti dal giudice ex art. 464 bis co. 5 c.p.p.; il difensore sarà onerato di depositare l'eventuale documentazione prodotta all'udienza presso l'Ufficio UDEPE.

2.1 richiesta avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna

L'istanza di sospensione con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna secondo le modalità indicate al precedente punto 1). Ad essa è allegata la richiesta di elaborazione del programma con attestazione di ricevimento dell'UDEPE.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, ricevuta la richiesta di MAP e l'attestazione di ricevimento dell'UDEPE., fissa avanti a sé l'udienza camerale per la verifica della ammissibilità della richiesta in conformità alle previsioni contenute al precedente punto 2).

All'udienza il giudice potrà disporre gli accertamenti preliminari di cui all'art 464 bis co. 5 c.p.p; nel caso di dichiarazione di ammissibilità, il giudice rinvierà ad una successiva udienza per un periodo non inferiore a 4 mesi per consentire all'UDEPE. la predisposizione del programma di trattamento, e indicando eventuali previsioni necessarie a fini riparativi o di ristoro del danno.

Il verbale di udienza contenente il provvedimento del Giudice sull'ammissibilità della richiesta e l'indicazione della data dell'udienza di rinvio, dovrà essere inviato all'UDEPE. (a mezzo fax/PEC) a cura della cancelleria del giudice procedente. allegando l'esito della eventuali accertamenti disposti dal giudice ex art. 464 bis co. 5 c.p.p.; il difensore sarà onerato di depositare l'eventuale documentazione prodotta all'udienza presso l'Ufficio UDEPE.

2.2 richiesta avanzata nel corso delle indagini preliminari

L'istanza di sospensione con messa alla prova è depositata presso la segreteria generale della Procura della Repubblica. Ad essa è allegata la richiesta di elaborazione del programma con attestazione di ricevimento dell'UDEPE. Il Pubblico Ministero presta il consenso con parere sinteticamente motivato e provvede alla formulazione dell'imputazione dopodiché trasmette il fascicolo al Giudice per le Indagini Preliminari, che fissa l'udienza per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza. In caso di dissenso, il Pubblico Ministero deve sinteticamente enunciarne le ragioni. In ogni caso, l'indagato/imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il Giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p.

3) Elaborazione del programma da parte dell'UDEPE

Esaminata la domanda e l'eventuale documentazione acquisita, l'UDEPE. redigerà il programma di trattamento che trasmetterà all'Autorità Giudiziaria e, su richiesta del difensore inoltrata a mezzo PEC, anche al difensore (a mezzo fax/pec) almeno 5 giorni prima dell'udienza prevista per la delibazione sulla domanda di messa alla prova dell'imputato.

Nell'elaborazione del programma l'UDEPE terrà conto delle previsioni di cui all'art 168 bis comma 2 c.p. e , in particolare:

- necessità di prevedere condotte dell'imputato volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno; qualora ciò non fosse possibile l'UDEPE prevederà forme e modalità esecutive di attività riparatorie alternative, anche in favore della collettività;
- affidamento dell'imputato al servizio sociale e valuterà tutte le possibili prescrizioni in relazione alle esigenze del caso specifico (ad es. imposizione divieti frequentazioni

determinati luoghi, attività riparatorie e/o di volontariato ulteriori rispetto al lavoro di pubblica utilità, percorsi psicoterapeutici e/o di trattamento presso il SER.T, UFSMIA o C.I.M. e quant'altro ritenuto opportuno nel caso concreto in ragione della personalità dell'indagato e della situazione socio-familiare;

- degli aspetti specializzanti dell'istituto del lavoro di pubblica utilità anche sulla base delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato.

4) Udienza di sospensione del procedimento e di messa alla prova.

Alla successiva udienza, il Giudice, valutato il programma di trattamento anche all'esito di eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando:

- a) il periodo complessivo di durata della messa alla prova;
- b) la durata del periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità con indicazione del monte ore che andranno svolte;
- c) le eventuali prescrizioni ritenute opportune;
- d) il termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie/risarcitorie;
- e) incarica un centro di mediazione abilitato, nei casi in cui lo ritenesse necessario per favorire il contatto diretto tra l'imputato/indagato e la persona offesa;
- f) il termine (indicativamente entro 10/15 giorni) entro il quale l'imputato deve presentarsi all'UDEPE per sottoscrivere il programma.
- g) indica la data della udienza di verifica della corretta esecuzione del programma.

4.1 La durata dalla M.A.P.

La durata è in ogni caso determinata avuto riguardo alla specificità del caso singolo soprattutto per quei reati che prevedono una sensibile divaricazione tra minimo e massimo edittale.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si suddividono i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.

Peraltro, occorre ribadire che l'individuazione delle fasce costituisce mero indice di riferimento per il giudice, rimanendo ferma l'autonomia decisionale del giudicante nella determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in

relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e tenuto conto della personalità dell'imputato.

FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la **sola ammenda**: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese

FASCIA B)

Contravvenzioni punite con **pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa**: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi

FASCIA C)

Delitti puniti con la **reclusione non superiore a 2 anni**: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

FASCIA D)

Delitti puniti con la **reclusione da 2 a 3 anni**: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi

FASCIA E)

Delitti puniti con la **reclusione da 3 a 4 anni**: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi

FASCIA F)

Delitti puniti con la **reclusione superiore a 4 anni**: periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi

Il processo verrà, infine, rinviato ad altra udienza tenendo conto, ai fini del rinvio, dell'effettiva durata del periodo di svolgimento della messa alla prova.

La cancelleria del giudice procedente invierà all'UDEPE, e al difensore (a mezzo fax/PEC) copia del provvedimento di sospensione con ammissione alla MAP con indicazione della data di udienza di verifica dello svolgimento.

Entro il termine indicato nel provvedimento del giudice di messa alla prova l'indagato/imputato dovrà presentarsi all'UDEPE sottoscrivere il verbale di sottoposizione al programma e alle eventuali prescrizioni stabilite dal giudice.

L'UDEPE., al termine del periodo di messa alla prova e comunque almeno 7 giorni prima dell'udienza di verifica, trasmette al giudice e al difensore (via fax o PEC) la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova.

L'UDEPE è tenuto ad informare il giudice con relazioni interlocutorie circa situazioni di difficoltà dell'imputato nel corso della messa alla prova o di inadempienza agli obblighi del programma.

5. Udienza di verifica

All'udienza di verifica, il Giudice in caso di esito positivo, dichiarerà estinto il reato.

La cancelleria del giudice precedente invierà all'UDEPE. copia del dispositivo così da consentire all'UDEPE. di archiviare la relativa posizione.

Le parti si propongono di valutare l'esito del protocollo entro un anno dalla sua sottoscrizione al fine di adottare eventuali modifiche o integrazioni.

Il Presidente Vicario del Tribunale di Pisa

Dott. Nicola Antonio Dirisi



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa

Dott. Alessandro Crini




Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale

Dott.ssa Beatrice Dani



Il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP

Dott. Pietro Murano




La Dirigente dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna

Dott.ssa Rossella Giazzo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

Avv. Alberto Marchesi



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Laura Antonelli

